

Codice A1618A

D.D. 25 agosto 2025, n. 621

L.r. 45/1989 - Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per trasformazione di superficie boscata per la realizzazione di un nuovo vigneto e di un prato stabile nel Comune di Montaldo Scarampi (AT), Località Cascina Barbero (foglio n. 3 mappali 151, 152, 155, 158, 164, 165, 166, 168, 183, 184, 185, 188, 198, 202, 203, 204, 536, 559, 642



ATTO DD 621/A1618A/2025

DEL 25/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.r. 45/1989 – Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per trasformazione di superficie boscata per la realizzazione di un nuovo vigneto e di un prato stabile nel Comune di Montaldo Scarampi (AT), Località Cascina Barbero (foglio n. 3 mappali 151, 152, 155, 158, 164, 165, 166, 168, 183, 184, 185, 188, 198, 202, 203, 204, 536, 559, 642, 643, 708).

1. PREMESSO CHE:

- in data 28/04/2025 (ns. prot. n. 00066615 del 29/04/2025), perveniva istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP Unione Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni, *omissisomissisomissis*, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di trasformazione di superficie boscata per la realizzazione di un nuovo vigneto e di un prato stabile, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Montaldo Scarampi (AT), Località Cascina Barbero, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Montaldo Scarampi, foglio n. 3 mappali 151, 152, 155, 158, 164, 165, 166, 168, 183, 184, 185, 188, 198, 202, 203, 204, 536, 559, 642, 643, 708 e interessante una superficie modificata/trasformata di 43950 mq, di cui 32110 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 962 mc;

All'istanza è allegata la documentazione redatta e firmata da tecnici di settore iscritti ai relativi albi professionali, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

2. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 00068489 del 02/05/2025 di questo Settore, con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto

stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTA la nota prot. n. 00075051 del 15/05/2025 con cui il Settore scrivente ha inviato al SUAP competente una richiesta di documentazione integrativa;

5. VISTO il **parere favorevole con prescrizioni**, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00112379 del 24/07/2025 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale;

6. VISTA la nota con cui il SUAP Unione Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta (ns. protocollo n. 00114005 del 25/07/2025);

7. RICHIAMATA la nota prot. n. 00114643 del 29/07/2025 di questo Settore, con cui è stato nuovamente richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

8. VISTA la nota del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica pervenuta il 05/08/2025 (ns. Prot. n. 00118441) di conferma del precedente parere geologico favorevole con prescrizioni del 24/07/2025 (ns. prot. n. 00112379), anch'essa allegata alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato B) .

10. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, per un importo pari a euro 789,33;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989.

- ai sensi dei commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione.

11. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

12. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

13. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

14. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP Unione Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361”;

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, vista la nota del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti (prot. n. 00118441 del 05/08/2025) che conferma il precedente parere favorevole con prescrizioni del 24/07/2025 (prot. n. 00112379), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e i succitati pareri geologici del competente Settore Tecnico Regionale (Allegati A e B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, *omissisomissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per la realizzazione di un nuovo vigneto e di un prato stabile, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Montaldo Scarampi (Località Cascina Barbero), e interessante una superficie modificata/trasformata di 42310 mq, di cui 32110 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 1610 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Montaldo Scarampi, foglio n. 3 mappali 151, 152, 155, 158, 160, 164, 165, 166, 168, 183, 184, 185, 188, 198, 202, 203, 204, 536, 559, 642, 643, 708.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

1. E' subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri del Settore Tecnico Regionale pervenuti il 24/07/2025 (ns. prot. n. 00112379) e il 05/08/2025 (ns. prot. n. 00118441), Allegati A e B al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto;
3. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
4. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.
5. il titolare dell'autorizzazione dovrà dare comunicazione d'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, al Settore scrivente e al **Gruppo ed al Nucleo Carabinieri Forestale di Asti**;
6. dovrà essere comunicata, al Settore scrivente e al **Gruppo ed al Nucleo Carabinieri Forestale di Asti** la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;
7. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.
8. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che la presente autorizzazione ha validità di **48 mesi** dal presente provvedimento e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI DARE ATTO che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

F. DI DARE ALTRESI' ATTO che ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione.

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 Marzo 2021, n. 4-3018, il titolare almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento.

G. DI PRECISARE che la presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo